

Management Consulting

**Conviene investire negli USA
attraverso una C- Corp?
Seconda parte**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.



Riprendiamo l'analisi delle C-Corporation, parlando del loro funzionamento, degli svantaggi e delle implicazioni per il fisco italiano. Le società pagano le imposte societarie sugli utili prima di distribuire dividendi agli azionisti, che quindi sono soggetti alle imposte sul reddito sui dividendi percepiti. Indubbiamente poter reinvestire gli utili nella società a un'aliquota d'imposta sulle società più bassa costituisce un vantaggio, anche se va valutata e gestita, caso per caso la doppia imposizione.

La C-Corporation è tenuta a tenere almeno una riunione all'anno per azionisti e amministratori. Le C-Corp hanno l'obbligo, secondo la normativa statunitense, di presentare rendiconti finanziari, relazioni sull'informativa finanziaria nonché relazioni annuali.

Il primo step per poter procedere alla costituzione di una C-Corp, è rappresentato dalla scelta della registrazione di un nome commerciale non registrato, l'atto costitutivo viene presentato presso gli uffici del Segretario di Stato secondo le leggi di quello stato. di certificati azionari avviene al momento della creazione dell'impresa. Tutte le società C-Corp devono presentare il modulo SS-4 per ottenere un numero di identificazione del datore di lavoro (EIN), ed inoltre sono tenute a presentare le tasse statali, sul reddito, sui salari, sulla disoccupazione e sull'invalidità. Ovviamente, le società devono istituire un consiglio di amministrazione.



Ovviamente le C-Corp a fronte di alcuni vantaggi presentano alcuni limiti, riconducibili principalmente a due aspetti: la *complessità gestionale* e la *doppia imposizione dei redditi*.

Cominciamo dall'analisi delle *complessità gestionali*.

Una C-Corp è indubbiamente più complessa da gestire rispetto ad altre forme societarie previste dall'ordinamento statunitense, come ad esempio le LLC.

Le normative societarie previste per le C-Corporation prevedono maggiori obblighi e formalità per le procedure amministrative di gestione della società. Ad esempio, a differenza di altre forme societarie, nel caso delle C-Corp è prevista l'obbligatorietà sia delle assemblee degli azionisti che degli amministratori, conservandone i verbali. Le LLC invece, possono essere gestite in modo più informale.

Per quanto riguarda il tema della *doppia tassazione dei redditi*, una C-Corp paga l'imposta sul reddito delle società sul proprio reddito, dopo aver compensato il reddito con perdite, detrazioni e crediti. La società paga quindi agli azionisti dividendi dal suo reddito al netto delle imposte che pagano, di conseguenza le imposte sul reddito delle persone fisiche sui dividendi, evidenziando la problematica legata alla doppia imposizione sui redditi, che si accentua nel caso in cui gli azionisti non siano residenti negli USA, in quanto la tassazione è influenzata dalle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nel caso in cui la C-Corp USA fosse partecipata da un socio italiano persona fisica non in esercizio di impresa, la distribuzione di utili relativi sia ad una partecipazione qualificata che ad una partecipazione non qualificata, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente. In questo caso viene applicata la ritenuta a titolo di imposta del 26%

Questa ritenuta viene applicata su una diversa base imponibile, che può essere:

Il “netto frontiera“, nel caso in cui gli utili siano incassati mediante l’intervento di un intermediario abilitato residente in Italia come banche, sim o imprese di investimento.

Tassazione al lordo se gli utili vengono incassati direttamente, senza che si ricorra ad un intermediario residente che agisce da sostituto di imposta. In questo caso allora, il contribuente deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il dividendo, sul quale viene applicata l’imposta sostitutiva del 26%

In entrambi i casi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 165, comma 1, del TUIR, le eventuali imposte pagate negli USA non possono essere recuperate in Italia, non trovando per questa fattispecie applicazione il credito per imposte estere.

Esiste ovviamente un'ulteriore scenario, alternativo al precedente. Se la C-Corp USA fosse partecipata da una holding italiana, se venissero distribuiti degli utili dalla controllata USA alla holding italiana, in capo a quest'ultima opererebbe una esclusione pari al 95% degli utili percepiti, così come previsto dall'articolo 89, comma 3, del TUIR. Peraltro, per la parte di utili imponibili del 5%, viene riconosciuto un credito di imposta per le imposte pagate all'estero. In particolare, il credito è calcolato sulla base della *withholding tax*, ossia la ritenuta convenzionale del 5% applicata per i redditi in uscita dagli USA. Questo, ai sensi dell'articolo 165, comma 10 del TUIR. Se ci dovesse essere una successiva distribuzione di utili da parte della holding italiana ai soci persone fisiche italiane, gli utili stessi sconterebbero un'imposta sostitutiva del 26%.

